

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 171

12 dicembre 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE E
MINERARIE**

Oggetto assembleare n. 3468

Relazione

Il quadro di riferimento

La legislazione mineraria di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*) costituisce tuttora il riferimento per la distinzione sostanziale della categoria dell'attività di cava (o attività estrattiva) da quella di miniera, prevedendo che:

- appartengono alla categoria delle cave la coltivazione delle torbe, dei materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

- appartengono alla categoria delle miniere la ricerca e la coltivazione di minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli e loro composti, di grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, di fosfati, pietre preziose, marne da cemento, pietre litografiche, sostanze radioattive.

In materia di cave e torbiere, la Costituzione del 1948 aveva già riconosciuto la competenza legislativa concorrente delle Regioni, e parallelamente, a partire dalla prima fase di trasferimento delle funzioni amministrative statali negli anni '70, alle Regioni erano state delegate le relative funzioni amministrative.

In materia di miniere, sulla base di un tendenziale processo di unificazione del relativo regime rispetto a quella delle cave, la delega delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni è avvenuta con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Con la riscrittura dell'art. 117 della Costituzione, a seguito della riforma del titolo V nel 2001, è stato infine completato il processo di unificazione del regime delle cave con quello delle miniere, essendo le materie relative a cave, torbiere e miniere complessivamente attratte nella competenza delle Regioni in base al principio di residualità di cui all'art. 117, comma 4.

In materia di attività estrattive la disciplina regionale attualmente vigente è costituita dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 17 (*Disciplina delle attività estrattive*), della quale con il presente progetto di legge si propone l'abrogazione.

Specifiche normative disciplinano inoltre determinati aspetti connessi all'attività estrattiva e mineraria, in particolare, il D.P.R.

9 aprile 1959, n. 128 (*Norme di polizia delle miniere e delle cave*) per quanto riguarda i controlli di polizia estrattiva e mineraria, e il D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624 (*Attuazione della Direttiva 92/91/CE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*) relativamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori del settore.

Per quanto riguarda la proprietà dei beni, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*) le cave fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni quando la loro disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

In relazione alle miniere, l'art. 826 del codice civile ha originariamente incluso tali beni nel patrimonio indisponibile dello Stato, mentre recentemente l'art. 40 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (*Misure urgenti per la crescita del paese*), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, modificando il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (*Attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*) ha previsto il trasferimento delle miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle Regioni coerentemente con il fatto che "lo Stato, con la riforma costituzionale del 2001, ha perso la competenza sia legislativa sia gestionale riguardo le miniere, in quanto tali competenze sono passate alle Regioni", come specificato nella relazione illustrativa al decreto legge.

La proprietà dei beni si riflette sul relativo regime gestionale e sul titolo abilitativo al loro utilizzo, e pertanto le miniere, così come le cave appartenenti al patrimonio indisponibile pubblico, sono coltivate in regime di concessione.

Per quanto riguarda l'assetto delle funzioni amministrative, il progetto di legge si inserisce in un contesto generale caratterizzato dalla transizione verso un riordino istituzionale e territoriale locale che interessa in particolare le Province, come previsto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*) convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dal D.L. 5 novembre 2012, n. 188 (*Disposizioni urgenti in materia di Province e Città Metropolitane*) e pertanto tiene conto delle prescrizioni già vigenti ed efficaci in tema di riordino territoriale e funzioni di Comuni e Province.

Partendo da tale inquadramento normativo e dalle considerazioni fin qui svolte, si fornisce di seguito l'illustrazione dei principi e delle soluzioni che si intendono adottare con la nuova legge.

Impostazione generale

Con il progetto di legge si intende definire una nuova disciplina dell'attività estrattiva, comprensiva anche di disposizioni in materia di attività mineraria, che sostituisce e abroga la L.R. n. 17 del 1991.

Il Titolo I individua le finalità della legge e le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della stessa. Il Titolo II è dedicato alle attività estrattive, per quanto riguarda specificamente gli aspetti della pianificazione e della gestione della attività di cava, mentre il Titolo III è dedicato all'attività mineraria. Il Titolo IV è dedicato alle funzioni di polizia delle cave e delle miniere e di vigilanza e controllo, mentre i Titoli V e VI riguardano rispettivamente le disposizioni comuni sia alle cave che alla miniera e

le disposizioni transitorie e finali.

Le finalità perseguite con la nuova legge riguardano in particolare la riduzione del consumo dei suoli, il riutilizzo dei materiali derivanti dall'attività di trasformazione del territorio, la promozione del corretto utilizzo dei materiali di cava e il recupero delle aree di escavazione esaurite, stabilendo le misure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, e l'utilizzo sostenibile delle risorse, attraverso precise regole in materia di estrazione in aree del demanio idrico e sinergie per il razionale uso dei suoli (art. 1).

Con la nuova legge si intende inoltre dare risposta alle esigenze di semplificazione del sistema di pianificazione e autorizzazione dell'attività estrattiva e di aggiornamento della disciplina degli oneri estrattivi, e concorrere a garantire la trasparenza e la legalità del settore estrattivo, nell'ottica dello sviluppo delle imprese che vi operano.

Pianificazione delle attività estrattive

Si prevede un unico livello di pianificazione di area vasta che si sostanzia nel Piano delle Attività Estrattive (PAE) di competenza delle Province, quale piano settoriale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato ai sensi della legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*) con validità non superiore a dieci anni (art. 4), nell'ambito di un quadro programmatico e di indirizzo regionale, finalizzato tra l'altro a individuare i quantitativi massimi di materiale estraibile, in un'ottica di sviluppo sostenibile tesa a limitare il processo di consumo dei suoli (art. 3).

Viene specificato il principio generale per cui l'aggiornamento dei quantitativi massimi estraibili è subordinato all'attuazione di quanto già previsto dalla pianificazione vigente (art. 4, comma 4).

Si intende perseguire l'effettività del sistema di pianificazione anche attraverso l'accelerazione delle relative procedure, prevenendo che il PAE sia adottato ed approvato ai sensi della L.R. n. 20 del 2000 previo esperimento obbligatorio del procedimento di cui all'art. 21, commi 3 e 4 della medesima legge, per l'acquisizione dell'intesa dei Comuni interessati dagli effetti dell'attività estrattiva, ai fini dell'assunzione del valore e degli effetti degli strumenti urbanistici comunali per la pianificazione del territorio relativamente all'attività estrattiva (art. 4), e si recepisce il regime semplificato delle varianti specifiche di cui alla medesima L.R. n. 20 del 2000 (art. 6).

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

In attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza e coerentemente con le misure previste dal progetto di legge regionale per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1787 del 28/11/2012, è previsto che le Autorità competenti per le funzioni di autorizzazione dell'attività estrattiva sono le Unioni di Comuni, e che solo laddove queste non sono costituite l'autorizzazione è rilasciata dai singoli Comuni, fino alla loro associazione in forma di Unioni (art. 10).

È disciplinato il contenuto della domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva (art. 7), con la definizione, in particolare, della struttura del Progetto globale dell'attività estrattiva (art. 8), costituito dal Progetto di coltivazione, dal Progetto di recupero, dal Programma di monitoraggio e manutenzione, e dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione. In particolare, il Programma di monitoraggio e manutenzione costituisce una novità finalizzata all'effettuazione di controlli sistematici degli inter-

venti di recupero realizzati, allo scopo di verificarne l'equilibrio e l'evoluzione, e all'esecuzione delle necessarie manutenzioni.

È previsto che la domanda di autorizzazione sia presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, rinviando in generale, per gli aspetti procedurali, alle disposizioni della legge n. 241/1990, comprese le norme in materia di conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti gli atti di autorizzazione, nulla osta, concessione, o di assenso comunque denominati, necessari ai fini dell'autorizzazione dell'attività estrattiva (art. 11).

Ai sensi della nuova legge l'autorizzazione si sostanzia in un atto amministrativo al quale, a differenza di quanto previsto dalla L.R. n. 17 del 1991, non è previsto che sia annessa una convenzione tra le parti (art. 13).

È disciplinata la prestazione, da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione, di una garanzia fideiussoria per la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione (art. 9) e sono dettagliate le ipotesi che danno luogo a decadenza (art. 15), revoca o sospensione dell'autorizzazione (art. 16).

Per quanto riguarda la durata dell'autorizzazione, è stabilito che il periodo da destinarsi alla coltivazione e alle contestuali fasi di recupero dei settori esauriti non deve essere superiore a cinque anni, quello relativo al solo recupero non contestuale ad alcuna fase di coltivazione non deve essere superiore a tre anni, e quello per il monitoraggio e la manutenzione non deve essere inferiore a cinque anni (art. 14).

È individuata una disciplina specifica per i poli estrattivi, consistenti nelle aree estrattive che presentano determinate caratteristiche (art. 2, comma 1 lett. d), prevedendo, in particolare, che i poli estrattivi possono essere attuati attraverso un'unica autorizzazione e, per rispondere alle esigenze delle grandi realtà industriali, che in tali casi sia possibile una maggiore durata dell'autorizzazione (10 anni in luogo di 5), fermo restando un adeguato sistema di controlli per step successivi (art. 18).

Viene disciplinata la coltivazione delle cave appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, oggetto di provvedimento di concessione (art. 19).

Trasparenza e legalità

Vengono introdotte disposizioni a tutela della trasparenza e della legalità nel settore delle attività estrattive, estese anche alle attività minerarie.

In particolare, è specificato che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica anche delle condizioni e dei requisiti disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità sottoscritti dalle Amministrazioni. Inoltre, è precisato che l'autorizzazione all'attività estrattiva è strettamente personale ed è trasferibile ad altro soggetto solo previo assenso dell'Autorità competente, la quale deve provvedere alla verifica delle condizioni e dei requisiti di legalità in riferimento anche al soggetto subentrante (art. 12).

In attuazione della normativa regionale in materia di promozione della legalità nel settore edile e delle costruzioni e di prevenzione del crimine organizzato e mafioso, e in materia di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, è previsto che la Regione stipuli convenzioni con le Amministrazioni preposte a funzioni di vigilanza e controllo al fine di individuare le modalità per la tracciabilità del materiale derivante dalle attività estrattive e creare un percorso di filiera teso

a prevenire l'infiltrazione di forme di criminalità. All'attuazione del sistema di tracciabilità dei materiali si provvede con successivo atto della Giunta regionale (art. 12).

Obblighi ed oneri del titolare dell'autorizzazione

Sono specificati gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione, per quanto riguarda in particolare gli obblighi informativi, l'adozione di misure di prevenzione, le ispezioni e i controlli (art. 17).

Per quanto riguarda il corrispettivo per l'attività estrattiva è previsto che il titolare dell'autorizzazione sia tenuto annualmente al versamento di un onere commisurato al tipo e alla quantità di materiale di cava estratto, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentito il Tavolo permanente per le Attività estrattive e minerarie. L'onere è esaustivo di tutti i contributi dovuti per l'attività estrattiva autorizzata (art. 17).

È previsto che l'onere estrattivo spetti nella misura del 75% all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, del 15% alla Provincia, e del 10% alla Regione, e che le relative somme siano utilizzate, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività di pianificazione, controllo, monitoraggio, studio, ricerca e sperimentazione e per interventi di messa in sicurezza, recupero, e valorizzazione in materia di attività estrattive e di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico, costiero e sismico (art. 17).

Utilizzo sostenibile delle risorse

È riaffermato il principio per cui nelle aree del demanio idrico è vietata l'estrazione di materiali litoidi e terrosi, consentendo le escavazioni esclusivamente nell'ambito della realizzazione di interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque, alla rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, e per necessità di approvvigionamento e di risparmio idrico. Ai fini della corretta applicazione di tale regola, sono previste specifiche disposizioni relative in particolare alla programmazione unitaria degli interventi da parte della Regione, e alla realizzazione degli stessi in conformità al quadro normativo vigente in materia di lavori pubblici (art. 21).

Al fine di favorire il risparmio delle risorse non rinnovabili derivanti da attività estrattive, è promosso il recupero e il reimpiego dei materiali inerti provenienti dall'attività edilizia ed in particolare di quelli da costruzione e demolizione. Tale principio è perseguito anche attraverso l'utilizzo prioritario di tali materiali nella realizzazione di opere pubbliche, la cui attuazione costituisce condizione per la pianificazione di ulteriori fabbisogni estrattivi (art. 22).

Per conseguire la finalità di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie per il razionale uso delle risorse pubbliche, è confermato il principio previsto dall'art. 19-bis della L.R. n. 17 del 1990, in relazione all'esigenza che nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche la Regione tenga prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva (art. 23).

È previsto inoltre che gli interventi di miglioramento fondiario che danno luogo a quantitativi di materiali di cava, eccedenti le necessità connesse all'esercizio di un'attività agricola, commercializzabili direttamente, sono soggetti alle procedure previste dalla nuova legge e al pagamento dei relativi oneri (art. 23).

Attività mineraria

È previsto che le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera sono esercitate dalle Regioni, in base ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza (art. 24).

Sono disciplinati i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. In particolare, è previsto che la domanda di concessione mineraria debba essere corredata dalla documentazione prevista per l'autorizzazione all'attività estrattiva e che il progetto di recupero debba indicare le modalità e i tempi per lo smantellamento finale degli impianti e delle attrezzature connessi con la coltivazione, e che la domanda di concessione sia soggetta a idonee forme di pubblicità e comparazione rispetto ad eventuali ulteriori manifestazioni di interesse (art. 25).

È previsto che il titolare del permesso di ricerca è tenuto a versare annualmente un onere rapportato alle superfici compresi entro i limiti del permesso, mentre il concessionario è tenuto a versare annualmente un canone commisurato al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie (art. 26).

Polizia delle cave e delle miniere. Vigilanza e sanzioni

Vengono recepite le prescrizioni previste dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (*Norme di polizia delle miniere e delle cave*) per quanto riguarda la disciplina delle distanze da rispettare per le escavazioni (art. 27).

È previsto che le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della nuova legge e sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere siano esercitate dalle Unioni dei Comuni, e laddove queste non sono costituite dai singoli Comuni, mentre rispetto a tali attività alle Province spettano funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 18, del DL n. 201 del 2011 (art. 28).

Viene aggiornato il sistema delle sanzioni, con l'adeguamento al contenuto prescrittivo dell'autorizzazione previsto dalla nuova legge (art. 29).

Disposizioni comuni alle cave e alle miniere

È previsto un generale ruolo di indirizzo e coordinamento regionale a garanzia dell'applicazione uniforme ed effettiva della legge, attraverso l'adozione di atti di indirizzo, di coordinamento tecnico e di direttive nelle materie oggetto della stessa (art. 30).

Viene istituito il Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie, con funzioni di raccordo e supporto tecnico alla Regione, composto da soggetti designati dalla Regione, da ogni Provincia, dal Consiglio delle Autonomie Locali, e da rappresentanti di associazioni e categorie sociali ed economiche (art. 31).

È delineato il sistema dei flussi informativi e degli obblighi statistici previsti dalla normativa vigente (art. 32).

È previsto che la Giunta regionale provveda con proprio atto, sentito il Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie, a quantificare il valore commerciale del materiale estrattivo e minerario, rilevante ai fini della determinazione del valore economico del recupero di cava e della commisurazione dell'entità delle sanzioni (art. 33).

Viene confermata la gestione, da parte della Regione, del Catasto delle Attività Estrattive quale strumento di sintesi e monitoraggio dei dati relativi a pianificazione estrattiva, cave, miniere e impianti di lavorazione (art. 34).

Disposizioni transitorie e finali

Sono previste specifiche norme transitorie in tema di pianificazione e procedimenti autorizzatori.

È previsto, in particolare, che i piani approvati ai sensi della LR n. 17 del 1991 conservano validità fino alla relativa scadenza, mentre sono previste procedure specifiche per i territori in cui alla data di entrata in vigore della nuova legge i Comuni non abbiano già provveduto ad approvare i Piani Comunali delle Attività Estrattive previsti dalla LR n. 17/1991 (art. 35).

Per quanto riguarda gli oneri estrattivi è previsto che, in sede di primo aggiornamento degli stessi da parte della Giunta regionale, l'applicazione dei nuovi importi sia effettuata al netto degli importi già versati in attuazione di eventuali accordi sottoscritti dai Comuni per finalità di ristoro delle condizioni ambientali e di mitigazione degli impatti dell'attività estrattiva sul territorio (art. 35).

Per quanto riguarda l'attività mineraria in particolare è previsto che le concessioni minerarie in essere conservino validità fino alla relativa scadenza e che la Regione subentri ai Comuni negli eventuali procedimenti di concessione pendenti. È autorizzata la previsione, in sede di ridefinizione dei canoni minerari da parte della Giunta, di un eventuale periodo transitorio durante il quale i nuovi canoni sono applicati alle concessioni in corso in misura ridotta (art. 35).

Per quanto riguarda le funzioni amministrative è fatto rinvio agli esiti del processo di riordino territoriale avviato con il DL n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, e con il DL n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012 (art. 35).

Sono elencate le norme oggetto di abrogazione, tra le quali l'intera L.R. n. 17 del 1991, al fine di rendere coerente il quadro normativo della materia (art. 36).

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - ATTIVITA' ESTRATTIVE**Capo I - Pianificazione**

Art. 3 - Programma Regionale delle attività estrattive

Art. 4 - Piano delle attività estrattive

Art. 5 - Contenuti del Piano delle attività estrattive

Art. 6 - Varianti

Capo II - Disciplina dell'attività di cava

Art. 7 - Autorizzazione all'attività estrattiva

Art. 8 - Progetto globale dell'attività estrattiva

Art. 9 - Garanzia patrimoniale

Art. 10 - Autorità competente

Art. 11 - Procedimento di autorizzazione

Art. 12 - Trasparenza e legalità

Art. 13 - Contenuto dell'autorizzazione

Art. 14 - Durata dell'autorizzazione

Art. 15 - Decadenza dall'autorizzazione

Art. 16 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Art. 17 - Obblighi ed oneri del titolare dell'autorizzazione

Art. 18 - Attuazione dei poli estrattivi

Art. 19 - Concessione

Art. 20 - Consorzi

Capo III - Disposizioni per l'utilizzo sostenibile delle risorse

Art. 21 - Estrazione di materiale in aree del demanio idrico

Art. 22 - Riutilizzo di materiali inerti

Art. 23 - Sinergie per il razionale utilizzo dei suoli

TITOLO III - MINIERE

Art. 24 - Funzioni amministrative

Art. 25 - Permessi di ricerca e concessioni minerarie

Art. 26 - Onere di ricerca e canone minerario

TITOLO IV - POLIZIA DELLE CAVE E DELLE MINIERE. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 - Distanze per escavazioni

Art. 28 - Vigilanza

Art. 29 - Sanzioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 - Coordinamento regionale

Art. 31 - Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie

Art. 32 - Flussi informativi

Art. 33 - Determinazione del valore commerciale del materiale

Art. 34 - Catasto delle attività estrattive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Art. 36 - Abrogazioni

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le attività estrattive relative ai materiali compresi nelle categorie delle cave e delle miniere di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione e della programmazione regionale in materia di sicurezza territoriale, di tutela ambientale e di uso razionale delle risorse.

2. La Regione con la presente legge persegue la riduzione del consumo dei suoli, favorendo il riutilizzo dei materiali derivanti dall'attività di trasformazione del territorio, promuove il corretto utilizzo dei materiali di cava e il recupero delle aree di escavazione esaurite, stabilendo le misure e le azioni necessarie per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente.

3. Con la presente legge la Regione persegue inoltre, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, la corretta attuazione del sistema di pianificazione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione dell'attività estrattiva, e concorre a garantire la trasparenza e la legalità del settore estrattivo, nell'ottica dello sviluppo delle imprese che vi operano.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) "Attività estrattiva" è l'attività che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo diretta alla estrazione a fini della lavorazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali di cui all'articolo 2 del R.D. n. 1443 del 1927;

b) "Materiale di miniera" è il materiale di cui alla prima categoria dell'articolo 2 del R.D. n. 1443 del 1927;

c) "Materiale di cava" è il materiale di cui alla seconda categoria dell'articolo 2 del R.D. n. 1443 del 1927;

d) "Polo estrattivo" è l'area estrattiva che presenta le seguenti caratteristiche:

1) potenzialità estrattiva uguale o superiore a 500.000 m3;

2) potenzialità estrattiva superiore a 250.000 m3 in area sita in zona tutelata dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

3) qualsiasi area estrattiva con potenzialità anche inferiori a quelle dei precedenti numeri 1) e 2) che interessa materiali con scarsa diffusione sul territorio provinciale o materiali che costituiscono emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto;

e) "Ambito estrattivo" è l'area estrattiva che presenta le seguenti caratteristiche:

1) potenzialità estrattiva inferiore a 500.000 m3 in area sita in zona non tutelata dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

2) potenzialità estrattiva inferiore a 250.000 m3 in area sita in zona tutelata dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

f) "Sito estrattivo" è l'area del cantiere o dei cantieri come individuata e perimetrata dal singolo atto autorizzativo all'attività estrattiva, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio

2008, n. 117 (*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*); nel caso di miniere il sito estrattivo comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 1 del R.D. n. 1443 del 1927;

g) "Progetto globale dell'attività estrattiva" è l'insieme degli elaborati relativi alle fasi di estrazione (Progetto di coltivazione), di sistemazione dell'attività estrattiva (Progetto di recupero), di manutenzione del recupero realizzato (Programma di monitoraggio e manutenzione), di gestione dei rifiuti estrattivi (Piano di gestione dei rifiuti) predisposto, nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs n. 117 del 2008, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

h) "Intervento di rinaturalizzazione" è l'intervento volto a ricostituire un sistema naturale che soddisfi prestazioni ecologiche di qualità e che dà luogo ad estrazione di materiali di cava;

i) "Recupero naturalistico" è l'intervento volto a favorire la ricostruzione dell'habitat di riferimento in un'area estrattiva esaurita, attraverso il riavvio dei cicli biologici e l'insediamento e lo sviluppo di una copertura vegetale stabile e autosostenibile;

j) "Onere estrattivo" è l'importo dovuto all'Autorità competente dal titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva per ogni metro cubo di materiale estratto nell'anno di riferimento;

k) "Canone estrattivo" è l'importo dovuto all'Autorità competente dal titolare della concessione dell'attività estrattiva nelle cave appartenenti al patrimonio indisponibile regionale;

l) "Canone minerario" è l'importo dovuto alla Regione dal titolare della concessione mineraria.

TITOLO II ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Capo I Pianificazione

Articolo 3

Programma Regionale delle Attività Estrattive

1. La Regione elabora il Programma Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) quale documento di programmazione e indirizzo della pianificazione dell'attività estrattiva.

2. Il PRAE contiene il quadro conoscitivo del territorio regionale, la relazione illustrativa, gli scenari a supporto delle scelte di pianificazione, ed è approvato dall'Assemblea Legislativa con aggiornamento di norma ogni 10 anni.

3. Il PRAE in particolare individua i quantitativi massimi di materiale estraibile in un'ottica di sviluppo sostenibile tesa a limitare il processo di consumo dei suoli, in relazione ai fabbisogni per la realizzazione di opere e infrastrutture insistenti sul territorio regionale previste nella pianificazione e programmazione pubblica, con priorità per quelle derivanti da interventi finalizzati alla sicurezza idraulica e di pubblica utilità. Il PRAE considera altresì i residui della attività che possono essere riutilizzati con finalità analoga ai materiali estraibili.

Articolo 4

Piano delle attività estrattive

1. Le attività estrattive sono pianificate attraverso il Piano delle Attività Estrattive (PAE), nel rispetto del Programma Regionale di cui all'art. 3.

2. Il PAE è adottato e approvato dalle Province, e costituisce piano settoriale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

3. Il PAE è adottato ed approvato ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*), previo esperimento obbligatorio del procedimento di cui all'art. 21, commi 3 e 4, della L.R. n. 20 del 2000 per l'acquisizione dell'intesa dei Comuni interessati dagli effetti dell'attività estrattiva, ai fini dell'assunzione del valore e degli effetti degli strumenti urbanistici comunali per la pianificazione del territorio relativamente all'attività estrattiva, ed ha una validità non superiore a dieci anni.

4. L'aggiornamento dei quantitativi massimi estraibili è subordinato all'attuazione di quanto previsto dalla pianificazione vigente.

Articolo 5

Contenuti del piano delle attività estrattive

1. Il PAE è composto dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 della L.R. n. 20/2000, dalla relazione illustrativa, dalla cartografia di analisi e di progetto e dalle relative norme tecniche di attuazione.

2. Nel rispetto del Programma Regionale delle Attività Estrattive di cui all'art. 3, e delle norme di tutela paesaggistica e ambientale previste dalle leggi e dai piani sovraordinati vigenti, il PAE prevede:

a) la determinazione dei residui dei diversi materiali di cava, già oggetto di pianificazione, che possono ancora concorrere ai quantitativi massimi di materiale estraibile;

b) le scelte di piano effettuate in relazione ai contenuti del quadro conoscitivo e basate sulle risorse utilizzabili, sui quantitativi massimi estraibili tenendo conto anche dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 e dei quantitativi derivanti dagli interventi di cui all'art. 21, e sui fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, nonché sulle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo, relative a:

a. l'individuazione dei poli e degli ambiti estrattivi, con le eventuali specificazioni necessarie entro i limiti definiti dagli indirizzi regionali;

b. l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti fissi di lavorazione degli inerti;

c. le modalità di gestione delle cave e di coltivazione, recupero e destinazione finale delle stesse;

d. le eventuali aree estrattive e i quantitativi di materiali di cava utilizzabili commercialmente derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui all'art. 23, comma 4;

e. la contabilizzazione degli eventuali quantitativi previsti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 che danno luogo a materiali di cava;

f. l'individuazione delle aree suscettibili di coltivazione di materiale di miniera;

g. l'individuazione delle aree oggetto di concessione mineraria.

Articolo 6

Varianti

1. Le varianti al PAE sono adottate ed approvate ai sensi della L.R. n. 20 del 2000. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 27-bis della L.R. n. 20 del 2000 sono altresì considerate varianti specifiche quelle derivanti da traslazione di quantitativi di materiali di cava estraibili da un polo o ambito ad un altro, purché rimanga invariata la tipologia di materiale.

Capo II

Disciplina dell'attività di cava

Articolo 7

Autorizzazione all'attività estrattiva

1. Chiunque, in possesso di idonea capacità tecnica, economica e professionale, abbia intenzione di procedere all'attività estrattiva su aree delle quali abbia la disponibilità, deve richiedere apposita autorizzazione all'Autorità di cui all'art. 10.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà riguardanti i dati e le informazioni essenziali relative al soggetto richiedente;

b) Progetto globale dell'attività estrattiva con i contenuti di cui all'articolo 8, redatto in conformità alle previsioni contenute nel PAE;

c) impegno a presentare la garanzia patrimoniale di cui all'articolo 9;

d) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e sistemazione;

e) esito della procedura di verifica (screening) del progetto globale dell'attività estrattiva nei casi previsti dalla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*);

f) richiesta di assoggettamento del progetto globale dell'attività estrattiva alla procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/1999;

g) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 8

Progetto globale dell'attività estrattiva

1. Il Progetto globale dell'Attività Estrattiva, è costituito dal Progetto di coltivazione, dal Progetto di recupero, dal Programma di monitoraggio e manutenzione, e dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione.

2. Il Progetto di coltivazione comprende la seguente documentazione:

a) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;

b) relazione ambientale con particolare riguardo agli aspetti vegetazionali e faunistici, nonché a quelli paesaggistici;

c) rilievo topografico di dettaglio costituito da planimetrie e sezioni che individuino anche gli specifici capisaldi da utilizzarsi per il controllo dell'attività;

d) progetto delle eventuali opere accessorie e di servizio;

e) documentazione fotografica aggiornata, effettuata da punti ed angoli di ripresa cartografati, da utilizzarsi per il controllo dell'attività.

3. Il Progetto di recupero è redatto in conformità con le destinazioni d'uso urbanistiche stabilite, e prevede:

a) la sistemazione geomorfologica, idrogeologica e idraulica;

b) la sistemazione ambientale, con particolare riguardo alla ricostruzione delle compagini vegetazionali e degli ecosistemi naturali;

c) il relativo computo metrico-estimativo dettagliato, comprensivo di materiali ed interventi, redatto anche sulla base del realtivo elenco prezzi regionale;

d) un rilievo topografico di dettaglio aggiornato e costituito da planimetrie e sezioni di abbandono;

e) gli interventi e le opere necessari per l'eventuale cessione o fruizione pubblica dell'area.

4. Qualora il recupero di cui al comma 3 sia di tipo naturalistico, il relativo Progetto deve perseguire l'obiettivo finale di assicurare il corretto reinserimento del sito nel proprio contesto paesaggistico, il miglioramento delle condizioni ecologiche preesistenti, nonché il raggiungimento di una condizione di stabilità idrogeologica e di autonomo sviluppo ambientale. Gli interventi finalizzati al recupero sono di norma eseguiti per lotti successivi durante la coltivazione della cava, secondo le modalità e le tempistiche previste da un apposito cronoprogramma contenuto nel Progetto di recupero. Il costo del recupero dell'area oggetto di attività estrattiva deve risultare pari o superiore ad una frazione del valore economico di riferimento del materiale di cui all'articolo 33 moltiplicata per il volume utile complessivamente scavato.

5. Il Programma di monitoraggio e manutenzione deve prevedere, per la durata indicata nell'autorizzazione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione:

a) l'effettuazione di controlli periodici e sistematici degli interventi di recupero realizzati allo scopo di verificarne l'equilibrio e l'evoluzione;

b) l'esecuzione delle manutenzioni necessarie alle opere realizzate e alle piantumazioni al fine di raggiungere l'autoportanza del recupero entro la fine del suddetto periodo.

6. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del D.Lgs n. 117/2008.

Articolo 9

Garanzia patrimoniale

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria per la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. La garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata dagli istituti a tali fini autorizzati dalla normativa vigente.

2. L'importo della garanzia è determinato nella misura del 100% del costo presunto delle opere di recupero e della relativa manutenzione come stabilito dall'apposito computo metrico-estimativo di cui all'articolo 8. Tale costo presunto è verificato e validato in termini di congruità da parte dell'Amministrazione competente in sede di rilascio di autorizzazione, sulla base del prezzario regionale per le voci ivi comprese.

3. L'importo della garanzia è ridotto del 20% nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 19 marzo 2001, n. 761/2001 (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS*).

4. Il valore della garanzia è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% dell'indice nazionale ISTAT, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese successivo a quelli di rilascio dell'autorizzazione.

5. La garanzia deve prevedere la clausola di esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile, nonché la clausola relativa all'operatività della garanzia medesima a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione competente.

6. La garanzia è progressivamente svincolata in relazione all'avvenuta corretta esecuzione delle opere di recupero e in via definitiva a seguito del corretto adempimento del programma di manutenzione. Ai fini dello svincolo parziale o totale, la corretta

esecuzione viene accertata con apposito atto dell'Amministrazione competente.

7. La cauzione deve essere integrata ogni volta che l'Autorità competente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

Articolo 10

Autorità competente

1. Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva sono le Unioni di Comuni; laddove queste non sono costituite, l'autorizzazione è rilasciata dai singoli Comuni fino alla loro associazione in forma di Unione.

2. Nel caso di polo estrattivo il cui perimetro ricomprenda il territorio di due o più Unioni, l'autorizzazione è rilasciata dall'Unione nel cui territorio insiste la quota prevalente dell'attività estrattiva, previa intesa acquisita in Conferenza di servizi.

3. In caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 11, comma 3, la Regione procede ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 (*Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università*).

4. L'Autorità competente al rilascio della concessione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle cave appartenenti al patrimonio indisponibile regionale di cui all'art. 19 è la Regione.

Articolo 11

Procedimento di autorizzazione

1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e della presente legge, e la normativa in materia di procedimenti e documenti informatici.

2. Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione individua il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, che comunque non può essere superiore a 150 giorni. Qualora l'Autorità competente non provveda, si applica il termine di cui al presente comma.

4. Gli atti di autorizzazione, nulla osta, concessione, o di assenso comunque denominati, necessari ai fini dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, sono acquisiti nella conferenza di servizi appositamente convocata.

5. La valutazione di impatto ambientale, per i progetti ad essa assoggettati, comprende e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Articolo 12

Trasparenza e legalità

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente per l'instaurazione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, e in particolare alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159

(*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità sottoscritti dalle Amministrazioni.

2. L'autorizzazione all'attività estrattiva è strettamente personale, ed è trasferibile ad altro soggetto solo previo assenso dell'Autorità competente, che provvede alla verifica delle condizioni e dei requisiti di legalità di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione del presente comma comporta la decadenza dall'autorizzazione.

3. In attuazione dell'art. 9 della L.R. 26 novembre 2010, n. 11 (*Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata*) e dell'art. 5 della L.R. 9 maggio 2011, n. 3 (*Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*), la Regione stipula convenzioni con le Amministrazioni preposte a funzioni di vigilanza e controllo al fine di individuare le modalità per la tracciabilità del materiale derivante dalle attività estrattive e creare un percorso di filiera teso a prevenire l'infiltrazione di forme di criminalità. Con atto della Giunta regionale è data attuazione al sistema di tracciabilità dei materiali.

Articolo 13

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'attività estrattiva determina:

a) la tipologia e la quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, nel rispetto anche delle disposizioni vigenti in materia ambientale;

b) gli oneri estrattivi da versare all'Autorità competente;

c) l'estensione, le profondità e le altre geometrie consentite, con riferimento allo specifico progetto globale dell'attività estrattiva;

d) le modalità e le tempistiche per il razionale sfruttamento della cava, per il recupero del sito e per la manutenzione delle relative opere ed interventi realizzati;

e) la localizzazione e le modalità di realizzazione delle opere di collegamento viario della cava con le strade pubbliche, la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi di allacciamento alle utenze, nonché di quelli che si rendono necessari per prevenire danni a terzi e minimizzare gli impatti sull'ambiente;

f) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;

g) la data di conclusione degli interventi di coltivazione, di recupero e di manutenzione;

h) gli estremi, la durata e l'entità della garanzia patrimoniale per le opere e gli interventi di recupero e la manutenzione del sito;

i) le eventuali prescrizioni acquisite in sede di conferenza di servizi.

2. Con successivo provvedimento legislativo della Regione sono disciplinati i contenuti dell'autorizzazione relativi, in particolare, alle esigenze di controllo connessi alle attività di autotrasporto, anche ai fini di quanto previsto all'art. 12.

3. Laddove il piano di gestione dei rifiuti di estrazione preveda la realizzazione di strutture di deposito per rifiuti di estrazione,

la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Articolo 14

Durata dell'autorizzazione

1. Nella durata dell'autorizzazione sono compresi i periodi necessari alla coltivazione, al recupero e alla manutenzione, secondo il cronoprogramma degli interventi di cui all'articolo 8.
2. Il periodo da destinarsi alla coltivazione e alle contestuali fasi di recupero dei settori esauriti non deve essere superiore a cinque anni, quello relativo al solo recupero non contestuale ad alcuna fase di coltivazione non deve essere superiore a tre anni, quello per il monitoraggio e la manutenzione non deve essere inferiore a cinque anni.
3. Per i poli estrattivi autorizzati ai sensi dell'articolo 18, il periodo da destinarsi alla coltivazione e contestuale recupero non deve essere superiore a dieci anni, e il periodo relativo al recupero non contestuale non deve essere superiore a cinque anni, fermo restando il periodo minimo di cinque anni per il monitoraggio e la manutenzione.
4. L'autorizzazione all'attività estrattiva può essere prorogata, previa motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata almeno novanta giorni prima della scadenza. L'eventuale proroga ha durata massima di un anno, e di tre anni per i poli estrattivi di cui all'articolo 18, e può essere autorizzata solo qualora alla data della domanda non risultino esaurite le quantità autorizzate.

Articolo 15

Decadenza dall'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla stessa nei seguenti casi:
 - a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di legalità di cui all'art. 12 in capo al titolare dell'autorizzazione, ovvero in caso di trasferimento dell'attività in mancanza dell'assenso dell'Autorità competente;
 - b) reiterazione per due volte della violazione connessa all'escavazione in difformità dell'autorizzazione;
 - c) mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad un anno, salvo i casi di forza maggiore motivati e documentati;
 - d) mancato pagamento degli oneri estrattivi nel termine previsto;
 - e) mancato reintegro della garanzia patrimoniale di cui all'art. 9 in caso di escussione della stessa da parte dell'Autorità competente.

Articolo 16

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, nel rispetto della legge n. 241 del 1990.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Con il medesimo provvedimento l'Autorità dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di recupero per la messa in sicurezza ed il riassetto finale anticipato delle aree oggetto dell'attività estrattiva.
3. L'autorizzazione può essere sospesa, con provvedimento motivato dell'Autorità competente, qualora le condizioni ostative presentino carattere di temporaneità, per il periodo relativo.

Articolo 17

Obblighi ed oneri del titolare dell'autorizzazione

1. Su richiesta dell'Autorità competente il titolare dell'autorizzazione è tenuto, in qualsiasi momento:
 - a) a fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente o sospetto di danno ambientale;
 - b) ad adottare le misure di prevenzione necessarie.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto inoltre a consentire l'accesso in cava all'Autorità competente per ispezioni e controlli, e a fornire i dati di cui all'art. 32.
3. In caso di mancata effettuazione dei controlli di cui all'art. 8, comma 5 lett. a) ovvero di mancata o inesatta esecuzione delle manutenzioni, l'Autorità competente diffida il titolare dell'autorizzazione ad adempiere nei modi necessari. In assenza del compiuto adempimento degli obblighi di cui al presente comma viene sospeso lo svincolo della cauzione di cui all'art. 9.
4. Il titolare è tenuto a versare all'Autorità competente, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un onere estrattivo commisurato al tipo e alla quantità di materiale di cava estratto, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo permanente per le Attività estrattive e minerarie di cui all'articolo 31, ed aggiornato annualmente in base all'indice nazionale pubblicato dall'ISTAT dei "Prezzi alla produzione dei prodotti industriali - estrazione minerali non energetici - altre industrie estrattive". La Giunta regionale determina altresì le modalità di accertamento del quantitativo estratto annuo.
5. L'onere estrattivo è ripartito nella misura del 75% all'Autorità competente, del 15% alla Provincia, e del 10% alla Regione. Nei casi di cui all'art. 10, comma 2, la conferenza di servizi definisce la ripartizione dell'onere tra le Unioni in misura proporzionale ai quantitativi estratti e tenendo conto degli eventuali impatti sul territorio. Tali somme sono utilizzate, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività di pianificazione, controllo, monitoraggio, studio, ricerca e sperimentazione e per interventi di messa in sicurezza, recupero, e valorizzazione in materia di attività estrattive e di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico, costiero e sismico.
6. L'onere estrattivo è esaustivo di tutti i contributi dovuti per l'attività estrattiva autorizzata.
7. Il ritardo del versamento dell'onere estrattivo nei termini previsti comporta:
 - a) l'aumento dell'onere in misura pari al dieci per cento, se il versamento è effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine;
 - b) l'aumento dell'onere in misura pari al trenta per cento se il versamento è effettuato tra i 120 e i 180 giorni successivi alla scadenza del termine;
 - c) l'aumento dell'onere in misura pari al cinquanta per cento se il versamento è effettuato tra i 180 giorni e i 240 giorni successivi alla scadenza del termine.
8. La Giunta regionale può prevedere meccanismi di stabilizzazione o riduzione dell'onere estrattivo in considerazione dell'adozione di misure improntate alla sostenibilità ambientale e di fattori contingenti legati al contesto economico e territoriale.

Articolo 18

Attuazione dei poli estrattivi

1. Per l'esercizio dell'attività estrattiva in un polo estrattivo viene rilasciata un'unica autorizzazione, della durata massima

prevista dall'articolo 14, comma 3. In tale caso il progetto globale dell'attività estrattiva può riguardare la superficie totale e il quantitativo complessivo di materiale individuati dal PAE per il polo ed è articolato in lotti, in relazione al quantitativo annuale di materiale da estrarre e alle diverse fasi necessarie per l'attuazione del polo stesso.

2. I lotti di cui al comma 1 sono predisposti secondo i contenuti di cui all'articolo 8 e sono attuati per fasi successive, secondo il cronoprogramma previsto dal progetto globale dell'attività estrattiva autorizzata, garantendo la continuità dell'attività estrattiva. L'inizio della coltivazione dei lotti successivi al primo può avere luogo soltanto ad avvenuto avvio, da parte del titolare dell'autorizzazione, delle attività di recupero del lotto precedente, con riferimento alle fasi successive e conseguenti. L'avvio della coltivazione di un ulteriore lotto può avere luogo soltanto ad avvenuta ultimazione delle attività di recupero del penultimo lotto esaurito.

3. Entro un mese dal completamento del lotto in corso di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione comunica all'Autorità competente l'inizio dei lavori del lotto successivo, che deve avvenire entro i successivi trenta giorni. L'Amministrazione competente, entro trenta giorni dalla comunicazione, verifica la sussistenza dei presupposti per l'inizio dei lavori di cui al lotto successivo.

4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, l'Autorità competente diffida il titolare ad adempiere nei modi necessari, pena la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15.

5. Qualora le attività di recupero per fasi successive non possano essere effettuate per cause sopravvenute ed impreviste, non imputabili al titolare dell'autorizzazione, il medesimo presenta tempestivamente all'Amministrazione competente domanda di variante al Progetto globale dell'attività estrattiva. In tale ipotesi il titolare è comunque tenuto a proseguire, a propria cura e spese, la manutenzione delle opere e degli interventi di recupero già realizzati.

Articolo 19

Concessione

1. L'esercizio dell'attività estrattiva nelle cave appartenenti al patrimonio indisponibile regionale è sottoposta a concessione da parte della Regione. La concessione è rilasciata nel rispetto della procedura di cui all'art. 25, comma 2, e delle condizioni di cui all'art. 12 della presente legge.

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto globale dell'attività estrattiva avente i contenuti di cui all'articolo 8, e alla prestazione di una garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 9.

3. Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere alla Regione, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, un canone commisurato al tipo e alla quantità di materiale di cava estratto, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentito il Tavolo permanente per le Attività estrattive e minerarie di cui all'articolo 30, ed è tenuto agli altri obblighi previsti dall'art. 17. In relazione alla durata della concessione e ai casi di decadenza, revoca e sospensione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Articolo 20

ConSORZI

1. Qualora siano costituiti consorzi tra imprese per la gestione comune delle attività di coltivazione e recupero, l'autorizzazione

è rilasciata al consorzio, purchè questo abbia durata non inferiore al periodo di validità dell'autorizzazione. A tale fine il consorzio individua un rappresentante per i rapporti con l'Autorità competente. In caso di polo estrattivo, l'autorizzazione è rilasciata necessariamente al consorzio, o all'impresa mandataria che agisca per conto e in nome delle altre ai fini della gestione comune delle attività di coltivazione.

2. Nel caso in cui nel consorzio entrino a far parte aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE n. 761/2001, l'Amministrazione competente può valutare l'opportunità di applicare, alle aziende consorziate, la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 3.

Capo III

Disposizioni per l'utilizzo sostenibile delle risorse

Articolo 21

Estrazione di materiale in aree del demanio idrico

1. Nelle aree del demanio idrico, la cui gestione spetta alla Regione ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*), è vietata l'estrazione di materiali litoidi e terrosi, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'estrazione di materiali nelle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nell'ambito della realizzazione di interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque, alla rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, e ad esigenze di approvvigionamento e risparmio idrico.

3. Gli interventi ammessi ai sensi del comma 2 sono programmati dalla Regione in coerenza con la pianificazione di bacino distrettuale, e sono realizzati nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione. L'estrazione del materiale è effettuata nei limiti delle quantità e delle tipologie stabilite nei documenti progettuali e contrattuali degli interventi.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'atto di programmazione dell'intervento può prevedere che la realizzazione dei lavori da parte dell'appaltatore sia compensata in tutto o in parte con l'utilizzazione del materiale estratto, così come stimato dall'Amministrazione. Negli elaborati progettuali è indicata la stima del valore commerciale del materiale da estrarre ed è effettuata la comparazione rispetto all'importo dei lavori. Eventuali ulteriori lavori compresi nell'intervento di difesa e sistemazione idraulica, diversi da quelli che comportano l'estrazione dei materiali, devono essere realizzati nello stesso bacino idrografico di pertinenza del corso d'acqua, individuato dagli strumenti di pianificazione di bacino.

5. Ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, nel rispetto del D.Lgs n. 163 del 2006. Nel caso in cui il valore del materiale estratto superi quello dei lavori, l'importo risultante dalla differenza tra i due valori è introitato dalla Regione ed è destinato a interventi di difesa e sistemazione idraulica, ambientale e della costa.

7. Dei quantitativi di materiali estratti ai sensi del presente articolo è data comunicazione, dalla competente struttura regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, e alla Provincia territorialmente interessata al fine della contabilizzazione nell'ambito della pianificazione del settore estrattivo. La Regione definisce i criteri per

la stima del valore del materiale da estrarre entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 22

Riutilizzo di materiali inerti

1. Al fine di favorire il risparmio delle risorse non rinnovabili derivanti da attività estrattive, la Regione promuove il recupero ed il reimpiego dei materiali inerti provenienti dall'attività edilizia ed in particolare di quelli da costruzione e demolizione.
2. I materiali di cui al comma 1 possono essere trattati e riciclati negli impianti di lavorazione dei materiali di cava, mantenendo distinti il ciclo di tali materiali da quello dei rifiuti inerti, previa autorizzazione e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.
3. I capitolati speciali d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche prevedono prioritariamente l'utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di recupero degli inerti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
4. L'attuazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce condizione per l'aggiornamento dei materiali massimi estraibili ai sensi dell'art. 3.

Articolo 23

Sinergie per il razionale utilizzo dei suoli

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province e i Comuni interessati. Sulla base della progettazione preliminare dell'invaso da parte della Regione, nel Piano di cui all'art. 4 è tenuto conto dei quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo, da computare nell'ambito dei quantitativi massimi estraibili con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tale caso può essere ridefinita la validità temporale del Piano vigente. L'autorizzazione di cui all'articolo 13 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella progettazione preliminare e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. Gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma di cui al comma 1 possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
4. Gli interventi di miglioramento fondiario che danno luogo a quantitativi di materiali di cava eccedenti le necessità connesse all'esercizio di un'attività agricola, commercializzabili direttamente, sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 13 della presente legge e al pagamento del relativo onere. I quantitativi estratti ai sensi del presente comma sono contabilizzati nell'ambito del PAE

TITOLO III

MINIERE

Articolo 24

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 34 del D.Lgs n. 112 del 1998, relative alle attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera di cui all'articolo 2

del R.D. n. 1443 del 1927.

Articolo 25

Permessi di ricerca e concessioni minerarie

1. La domanda di permesso di ricerca dei materiali di miniera deve essere corredata da un programma di ricerca e da elementi atti a comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale del soggetto richiedente. La competente struttura regionale rilascia il permesso entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
2. La domanda di concessione mineraria deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7. Il progetto di recupero deve indicare le modalità e i tempi per lo smantellamento finale degli impianti e delle attrezzature connessi con la coltivazione. Ricevuta la domanda, la competente struttura regionale pubblica sul sito informatico dell'ente un avviso al fine di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti. In caso di concorso di più istanze, la concessione è rilasciata sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto proposto, sulla base dei criteri indicati nell'avviso. La concessione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Gli atti di autorizzazione, nulla osta, concessione, o di assenso comunque denominati, necessari ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti nella Conferenza di servizi appositamente convocata.
4. Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 12, e alla presentazione, da parte del soggetto interessato, di una garanzia patrimoniale commisurata all'ammontare complessivo degli interventi, come risultante da perizia di stima allegata alla domanda. La garanzia patrimoniale è svincolata progressivamente in relazione all'ammontare delle opere di recupero realizzate.
5. Per la durata delle concessioni minerarie trovano applicazione gli articoli 14 e 18. In relazione ai casi di decadenza, revoca e sospensione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

Articolo 26

Onere di ricerca e canone minerario

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a versare annualmente alla Regione, in un'unica soluzione, un onere di ricerca, rapportato alla superficie compresa entro i limiti del permesso, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta.
2. Il concessionario è tenuto a versare annualmente alla Regione, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, un canone commisurato al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta. Il canone spetta nella misura del 30% al Comune in cui ha sede la miniera.
3. La Giunta regionale determina l'importo dei canoni relativi alle concessioni minerarie e l'onere relativo alle attività di ricerca, sentito il Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie di cui all'articolo 31.

TITOLO IV

POLIZIA DELLE DELLE CAVE E DELLE MINIERE. VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 27

Distanze per escavazioni

1. Conformemente a quanto previsto all'art. 104 del D.P.R

n. 128 del 1959, senza autorizzazione dell'Autorità competente sono vietati gli scavi a cielo aperto per la ricerca o l'estrazione dei materiali di cui alla presente legge a distanze minori di:

a) 10 m.:

da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.:

da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;

da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m.:

da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Articolo 28

Vigilanza

1. Le Autorità competenti di cui all'art. 10 svolgono le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, e le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere, nel rispetto del D.P.R. n. 128 del 1959, delle altre normative in materia e della presente legge.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1 le Province svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave e nelle miniere, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, sono esercitate dalle strutture sanitarie competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29

Sanzioni

1. L'estrazione di materiale in assenza dell'autorizzazione o della concessione di cui alla presente legge, ovvero in difformità dalle stesse con riferimento alle prescrizioni sulla quantità e qualità autorizzata, è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore commerciale del materiale estratto, quantificato ai sensi dell'articolo 33, e comunque non inferiore ad euro 25.000,00.

2. L'Autorità competente può disporre la sistemazione dei luoghi, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori.

3. Nei casi di urgenza, nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, l'Autorità competente provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore anche mediante l'escussione della garanzia patrimoniale di cui all'articolo 9. In caso di escussione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a reintegrare la garanzia patrimoniale a pena di decadenza dall'autorizzazione. Qualora l'entità delle spese sostenute ecceda l'ammontare della garanzia, l'Autorità competente

provvede al recupero delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva delle entrate della pubblica amministrazione.

4. Qualora le trasgressioni riguardino prescrizioni ed obblighi previsti dall'autorizzazione o dalla concessione diversi da quelli di sopra, il titolare dell'autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

5. In caso di realizzazione di un progetto di recupero diverso da quello autorizzato, il titolare di autorizzazione è soggetto all'obbligo di realizzare le modifiche necessarie per adeguare il progetto alle condizioni autorizzate, salvo che l'Autorità competente non ritenga utile mantenere la sistemazione realizzata, ed è comunque soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del costo, stimato dall'Autorità competente, di realizzazione delle opere necessarie ad adeguare gli interventi di recupero realizzati rispetto a quanto autorizzato.

6. Qualora il titolare di autorizzazione violi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o di fornire i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, lo stesso è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, non è soggetto a sanzione il mancato rispetto dell'ordine di escavazione dei lotti individuati nel progetto di coltivazione.

8. La mancata trasmissione dei dati di cui all'art. 32, comma 3 e all'art. 34, commi 4 e 5, è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 25.000,00 a euro 250.000,00.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30

Coordinamento regionale

1. Al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e di coordinamento e direttive nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Gli atti di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) i procedimenti autorizzativi;

b) i permessi di ricerca e le concessioni minerarie;

c) la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione delle aree estrattive e per il loro recupero;

d) il corretto utilizzo dei materiali, ai fini del risparmio delle risorse non rinnovabili;

e) l'implementazione dei dati;

f) la vigilanza e le sanzioni.

3. L'attività di indirizzo e coordinamento in materia di risorse utilizzabili, di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo viene supportata attraverso la realizzazione di un quadro conoscitivo regionale di riferimento aggiornato ogni 5 anni.

4. Le Autorità competenti, previa stipula di apposita convenzione, possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, del supporto tecnico-amministrativo della Regione.

Articolo 31

Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie

1. È istituito il Tavolo permanente per le attività estrattive e minerarie, di seguito "Tavolo", con funzioni di raccordo e di confronto

nell'attuazione della presente legge.

2. Il Tavolo è composto da tecnici così individuati:

a) tre soggetti designati dalla Regione tra il proprio personale, di cui uno con il compito di coordinatore;

b) un soggetto designato dalle Province, e dalla Città Metropolitana di Bologna in esito alla definizione del nuovo assetto territoriale previsto dal D.L. n. 95/2012;

c) tre soggetti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali tra il personale dei Comuni;

d) tre rappresentanti di associazioni e categorie sociali ed economiche

3. Il Tavolo annualmente trasmette alla Giunta Regionale apposita relazione sull'attività svolta.

4. La Regione, gli enti di cui all'art. 4, comma 2 e i Comuni possono sottoporre all'esame del Tavolo ogni questione riguardante le attività estrattive e minerarie.

5. Per l'espletamento delle relative attività, ai componenti del Tavolo non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualunque tipo.

Articolo 32

Flussi informativi

1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a fornire agli enti di cui all'art. 4, comma 2, per le finalità connesse alle funzioni di pianificazione e alle esigenze di trasparenza e completezza statistica, le informazioni relative alla produzione di cave e miniere ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717 (*Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave*).

2. Gli enti di cui all'art. 4, comma 2 trasmettono annualmente alla Regione i dati di cui al comma 1, elaborati in forma aggregata secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*), nonché copia degli atti di accertamento di infrazioni e degli infortuni gravi o mortali, e garantiscono la condivisione dei dati e delle informazioni per la compiuta attuazione del sistema di pianificazione di cui agli articoli 3 e 4. La Regione provvede alla gestione dei dati nel rispetto della normativa vigente.

3. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente entro il 31 dicembre di ogni anno di validità dell'autorizzazione, e comunque entro 3 mesi dalla scadenza della stessa, un rapporto contenente:

a) il volume di materiali di cava estratti, eventualmente suddivisi nelle diverse tipologie;

b) gli elaborati grafici necessari alla verifica della conformità delle geometrie realizzate con quelle del progetto di coltivazione autorizzato;

c) lo stato di avanzamento dei lavori di recupero in relazione al cronoprogramma ed alle altre modalità esecutive previste dal progetto di recupero autorizzato;

d) un rapporto sul monitoraggio dello stato di efficienza ed efficacia di quanto previsto dal piano globale dell'attività estrattiva e già realizzato.

4. I titolari di autorizzazione e di concessione devono mettere a disposizione gli strumenti necessari per consentire il rilevamento delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 33

Determinazione del valore economico del materiale

1. Il valore economico del materiale estrattivo e minerario, comprensivo di tutti i costi incidenti sul prezzo di mercato dello stesso, è quantificato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei valori medi di mercato, anche con riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sentito il Tavolo permanente di cui all'articolo 31.

2. La quantificazione di cui al comma 1 costituisce riferimento per determinare il valore economico del recupero di cava e per commisurare l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 29, ed è aggiornato dalla Giunta regionale con cadenza annuale.

Articolo 34

Catasto delle Attività Estrattive

1. Presso la Regione è istituito il Catasto delle Attività Estrattive.

2. Il Catasto contiene i dati relativi a:

a) pianificazione estrattiva;

b) cave;

c) miniere;

d) impianti di lavorazione.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e attuazione del Catasto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge, trasmettono annualmente alla Regione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, per il territorio di competenza, i dati relativi a cave, miniere e impianti, per l'aggiornamento del Catasto.

5. Le Autorità competenti di cui all'art. 10 trasmettono alla Regione, con modalità telematica, le copie di tutti gli atti di autorizzazione rilasciate ai sensi della presente legge, entro 15 giorni dalla relativa adozione. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettono altresì le copie di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991 e ancora in corso, comprese le relative convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 della medesima legge.

6. La Regione promuove il monitoraggio periodico delle aree interessate dall'attività estrattiva, in collaborazione con le Autorità competenti, attraverso adeguati sistemi di indagine di telerilevamento.

7. La Regione si ispira al principio di massima trasparenza e diffusione delle informazioni, anche al fine di garantire una effettiva ed efficace informazione ai sensi del D.Lgs n. 195 del 2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1. I piani approvati ai sensi della L.R. n. 17 del 1991 conservano validità fino alla relativa scadenza. Per i territori in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non abbiano già provveduto ad approvare i Piani Comunali delle Attività Estrattive previsti dalla L.R. n. 17 del 1991, gli enti di cui all'art. 4, comma 2, nell'ambito delle funzioni di pianificazione di cui all'art. 4, comma 2, provvedono ad adeguare i piani provinciali

vigenti alle disposizioni della presente legge. Sono fatti salvi i Piani Comunali delle Attività Estrattive già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove autorizzazioni all'attività estrattiva possono essere rilasciate solo in esito a tale procedura.

2. L'applicazione alle autorizzazioni in essere degli oneri estrattivi aggiornati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 17, comma 4, è effettuata tenendo conto degli importi già versati in attuazione di eventuali accordi sottoscritti dai Comuni per finalità di ristoro delle condizioni ambientali e di mitigazione degli impatti dell'attività estrattiva sul territorio.

3. Nei territori in cui non siano ancora costituite le Unioni di Comuni, nel caso di polo estrattivo il cui perimetro ricomprenda il territorio di due o più Comuni, l'autorizzazione all'attività estrattiva è rilasciata dal Comune nel cui territorio insiste la quota prevalente dell'attività estrattiva, previa intesa con gli altri enti acquisita in Conferenza di servizi, fatto salvo il caso in cui il polo estrattivo ricada anche parzialmente nell'ambito di una Unione di Comuni, nel qual caso è competente quest'ultima.

4. Le concessioni minerarie in essere conservano validità fino alla relativa scadenza. Con la deliberazione che dispone la ridefinizione dei canoni per l'attività mineraria ai sensi dell'art. 26, comma 2, la Giunta può prevedere un eventuale periodo transitorio, non superiore a cinque anni, durante il quale i nuovi canoni sono applicati alle concessioni in essere in misura ridotta. Dalla data di adozione della medesima deliberazione è soppressa l'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi di cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.

5. I procedimenti di concessione mineraria avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono

con l'applicazione delle nuove disposizioni. La Regione subentra ai Comuni nei procedimenti di concessione pendenti e a tale fine i Comuni provvedono alla trasmissione della relativa documentazione alla Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le Province svolgono le funzioni di pianificazione dell'attività estrattiva di cui all'art. 4 della presente legge nel rispetto della normativa vigente. In esito al processo di riordino territoriale avviato con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni di pianificazione sono svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, come risultanti dal processo di riordino territoriale, in conformità agli articoli 17, comma 10 lett. a), e 18, comma 7 lett. a) del decreto legge n. 95 del 2012.

Articolo 36

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17;

b) gli articoli 146 e 147, comma 1 lett. b della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3;

c) l'articolo 20, comma 3 lett. m), e gli articoli 23, 24 e 27 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7.

2. Dalla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 35, comma 4, della presente legge, è abrogato l'articolo 9, primo periodo, della legge regionale n. 1 del 1971.